

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2905-A}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERVETTI, ZANGHERI, NAPOLITANO, BORGHINI, RUBBI
ANTONIO, MARRI, PAJETTA, GABBUCCIANI, CIABARRI,
CRIPPA, LAURICELLA, MAMMONE, NATTA, SERAFINI
ANNA MARIA, ALBORGHETTI**

Indizione di un *referendum* per l'unità politica dell'Europa

Presentata il 23 giugno 1988

(Relatore: **PIETRO SODDU**)

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE.

**Indizione di un referendum per l'unità
politica dell'Europa.**

ART 1.

1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice un *referendum* per il giorno delle elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo, avente per oggetto i quesiti indicati nell'articolo 2.

TESTO
DELLA OMISSIONE

**Indizione di un referendum di indirizzo
sul conferimento di un mandato costi-
tuyente al Parlamento europeo che sarà
eletto nel 1989.**

ART 1.

1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice un *referendum* per il giorno delle elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo, avente per oggetto il quesito indicato nell'articolo 2.

NOTA: Testo approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) il 30 novembre 1988. In pari data l'Assemblea ha autorizzato il relatore a riferire oralmente in Aula.

2. Hanno diritto di voto tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati.

ART. 2.

1. I quesiti da sottoporre al *referendum* sono i seguenti:

a) ritenete voi che si debba procedere entro il 1992 alla realizzazione dell'unità politica dell'Europa e precisamente degli Stati che fanno attualmente parte della Comunità economica europea ?;

b) ritenete voi che per la realizzazione dell'unità politica dell'Europa il Parlamento europeo sia autorizzato ad assumere poteri costituenti ?

2. L'elettore vota tracciando sulla scheda, negli appositi spazi per ciascun quesito un segno sulla risposta affermativa o su quella negativa.

ART. 3.

1. Il risultato positivo del *referendum* ha valore di pieno riconoscimento dei poteri costituenti al Parlamento europeo per la nuova legislatura.

2. Il Governo italiano adotta le iniziative e gli indirizzi necessari verso gli Stati della Comunità perché ognuno persegua secondo il proprio ordinamento gli scopi comuni di unità politica europea di cui alla presente legge.

ART. 4.

1. La propaganda relativa allo svolgimento del *referendum* previsto dalla presente legge è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130, nonché nell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

2. *Identico.*

ART. 2.

1. Il quesito da sottoporre al *referendum* è il seguente:

« Ritenete voi che si debba procedere entro il 1992 alla realizzazione dell'unità politica dell'Europa affidando al Parlamento europeo il mandato di redigere un progetto di Costituzione europea da sottoporre alla ratifica degli Stati che fanno attualmente parte della Comunità ? »;

2. **Soppresso.**

Soppresso.

ART. 3.

1. *Identico.*

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati promotori di *referendum* sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale o che comunque operino in almeno due regioni e che abbiano tra i loro fini la formazione dell'unità europea e il sostegno e la promozione dell'Europa comunitaria. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'interno, entro il 31 dicembre 1988.

3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti, enti ed associazioni di cui al comma 2, la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione dei quesiti referendari, entro i termini stabiliti per la elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo.

ART. 5.

1. L'Ufficio centrale per il *referendum* compie le operazioni previste dall'articolo 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, intendendosi sostituita alla proclamazione dei risultati la comunicazione a ciascuna delle due Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri dei voti riportati da ciascuno dei quesiti proposti.

ART. 6.

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati promotori di *referendum* sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale o che comunque operino in almeno due regioni e che abbiano interesse positivo o negativo verso la formazione dell'unità europea e il sostegno e la promozione dell'Europa comunitaria. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'interno, entro il 31 dicembre 1988.

3. *Identico.*

ART. 4.

1. L'Ufficio centrale per il *referendum* compie le operazioni previste dall'articolo 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, intendendosi sostituita alla proclamazione dei risultati la comunicazione a ciascuna delle due Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri dei voti riportati dal quesito proposto.

ART. 5.

Identico.